



Il Ministro dell'Università e della Ricerca

VISTO il decreto-legge 9 gennaio 2020, recante *“Disposizioni urgenti per l’istituzione del Ministero dell’istruzione e del Ministero dell’università e della ricerca”*, e, in particolare l’art. 1, con cui sono istituiti il Ministero dell’istruzione e il Ministero dell’università e della ricerca, ed è conseguentemente soppresso il Ministero dell’istruzione dell’università e della ricerca;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica del 21 ottobre 2022 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, serie generale, n. 250 del 25-10-2022) con il quale la Senatrice Anna Maria Bernini è stata nominata Ministro dell’università e della ricerca;

VISTA la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante *“Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate”* e successive modificazioni e, in particolare gli articoli 13 e 14;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25, concernente *“Regolamento recante disciplina dei procedimenti relativi allo sviluppo ed alla programmazione del sistema universitario, nonché ai comitati regionali di coordinamento, a norma dell’art. 20, comma 8, lettere a) e b), della legge 15 marzo 1997, n. 59”* e, in particolare l’articolo 3, comma 3, in base al quale i comitati regionali di coordinamento provvedono *“al coordinamento delle iniziative in materia di programmazione degli accessi all’istruzione universitaria, di orientamento, di diritto allo studio, di alta formazione professionale e di formazione continua e ricorrente, di utilizzazione delle strutture universitarie, nonché al coordinamento con il sistema scolastico, con le istituzioni formative regionali, con le istanze economiche e sociali del territorio”*;

VISTO il D.M. 22 ottobre 2004, n. 270 e ss.mm.ii., con il quale è stato approvato il regolamento sull’autonomia didattica degli Atenei in sostituzione del D.M. 3 novembre 1999, n. 509, ed in particolare l’art. 5, comma 5;

VISTA la legge 8 ottobre 2010, n. 170, recante *“Norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico”*;

VISTO il decreto ministeriale 10 settembre 2010, n. 249, Regolamento concernente la *“Definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado, ai sensi dell’articolo 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n.244”*, ed in particolare gli articoli 5 e 13;

VISTO il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 30 settembre 2011, recante *“Criteri e modalità per lo svolgimento dei corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno, ai sensi degli articoli 5 e 13 del decreto 10 settembre 2010, n. 249”*;

VISTO il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, recante il *“Riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria per renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della professione, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera b), della legge 13 luglio 2015, n. 107, come modificato dall’art. 44 del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 2022, n. 79, recante “Ulteriori misure urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”*;

VISTO l’art.15, comma 3 bis, del decreto-legge n. 104/2013, convertito con modifiche, dalla legge 8.11.2013, n. 128, recante *“Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca”*;



Il Ministro dell'Università e della Ricerca

VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 1° dicembre 2016, n. 948, recante *“Disposizioni concernenti l'attuazione dei percorsi di specializzazione per le attività di sostegno ai sensi del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249”* e successive modificazioni, che ha avviato i percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico, per l'anno accademico 2016/2017;

VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 8 febbraio 2019, n. 92, recante *“Disposizioni concernenti le procedure di specializzazione sul sostegno di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249 e successive modificazioni”*, così come modificato dal decreto interministeriale 7 agosto 2020, n. 90;

VISTE le indicazioni operative inviate agli Atenei in data 11 dicembre 2023, n. 24656, per l'attivazione del ciclo IX ciclo dei percorsi di specializzazione sul sostegno;

VISTA l'offerta formativa potenziale degli Atenei per l'a.a. 2023/2024, che hanno acquisito le deliberazioni dei Comitati regionali di coordinamento, ai sensi del citato DM 948/2016;

VISTA la nota del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione del 31 marzo 2021, n. 469 con cui, tra l'altro, si chiede la massima collaborazione in vista della futura autorizzazione per l'avvio dei percorsi di specializzazione sul sostegno per il triennio 2021/2023;

VISTA la nota del 7 giugno 2021, acquisita in pari data al prot. aogabmur n. 7585, con cui il Ministro per la pubblica amministrazione ha espresso, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del d.m. n. 249/2010, parere favorevole all'autorizzazione di 90.000 posti per l'attivazione di percorsi di specializzazione sul sostegno didattico nel triennio 2021/22 - 2022/23 e 2023/24;

VISTO il parere favorevole del MEF, espresso con nota del 15 giugno 2021, nota prot. 5882, sulla destinazione per il triennio 2021-2023 del numero complessivo di 90.000 posti per l'avvio dei percorsi di specializzazione sul sostegno;

VISTO il decreto del Ministro dell'università e della ricerca del 30 maggio 2023, n. 694, di attribuzione dei posti per i percorsi di specializzazione sul sostegno per l'a.a. 2022/2023;

VISTO l'art. 18-*bis*, comma 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, come modificato dall'art. 5, comma 19, D.L. 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla L. 21 giugno 2023, n. 74, e, successivamente, dall'art. 20, comma 3, lett. d), n. 01), D.L. 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla L. 10 agosto 2023, n. 112 – che stabilisce quanto segue: *“Fino al termine del periodo transitorio di cui al comma 1, ai percorsi di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità accedono, nei limiti della riserva di posti e con le modalità stabilite con decreto del Ministero dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministero dell'istruzione, coloro, ivi compresi i docenti assunti a tempo indeterminato nei ruoli dello Stato, che abbiano prestato almeno tre anni di servizio negli ultimi cinque su posto di sostegno nelle scuole del sistema nazionale di istruzione, ivi compresi le scuole paritarie e i percorsi di istruzione e formazione professionale delle regioni, e che siano in possesso del titolo di studio valido per l'insegnamento. I percorsi sono svolti con modalità di erogazione convenzionale, interamente in presenza o, esclusivamente per attività diverse dalle attività di tirocinio e laboratorio, con modalità telematiche in misura comunque non superiore al 20 per cento del totale”*;



Il Ministro dell'Università e della Ricerca

VISTO il decreto del Ministero dell'università e della ricerca, adottato di concerto con il Ministero dell'istruzione e del merito del 29 marzo 2024, prot. 549, concernente l'individuazione della quota dei riservatari di cui al menzionato art. 18 bis, comma 2, decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59 - determinata nella misura pari al 35% dei posti disponibili - e recante le modalità per l'accesso dei medesimi soggetti ai percorsi di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità;

VISTO il decreto ministeriale 9 maggio 2017, n. 259, concernente la revisione e l'aggiornamento della tipologia delle classi di concorso per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado previste dal DPR n. 19/2016;

VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione e del merito del 22.12.2023, n. 255 - adottato di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca - con cui sono state revisionate e aggiornate le classi di concorso dei docenti della scuola secondaria di primo e di secondo grado ai sensi dell'art. 4, comma 2-bis, del decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 59;

CONSIDERATA la carenza diffusa di docenti specializzati per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità nelle scuole di ogni ordine e grado;

DECRETA

Art. 1

1. È autorizzato l'avvio, per l'anno accademico 2023/2024, dei percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità nella scuola dell'infanzia, nella scuola primaria, nella scuola secondaria di I grado e nella scuola secondaria di II grado.
2. I posti disponibili, autorizzati alle istituzioni per lo svolgimento dei percorsi in parola, sono indicati nell'allegata tabella A, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto.
3. Le modalità di espletamento delle prove di accesso, costituite da un test preselettivo, una o più prove scritte ovvero pratiche e da una prova orale, sono disciplinate dal decreto ministeriale 8 febbraio 2019, n. 92, e dal decreto interministeriale 7 agosto 2020, n. 90, citati in premessa. Gli aspetti organizzativi e didattici dei percorsi di formazione sono disciplinati dagli atenei con propri bandi.
4. Le date di svolgimento dei test preselettivi sono fissate, per tutti gli indirizzi della specializzazione per il sostegno, per i giorni **7, 8, 9, 10 maggio 2024** nelle modalità di seguito indicate:

mattina del 7 maggio 2024 prove scuola dell'infanzia;

mattina del 8 maggio 2024 prove scuola primaria;



Il Ministro dell'Università e della Ricerca

mattina del 9 maggio 2024 prove scuola secondaria I grado;

mattina del 10 maggio 2024 prove scuola secondaria II grado.

5. La predisposizione da parte degli atenei di percorsi abbreviati e le modalità di valutazione delle competenze già acquisite sono disciplinate secondo quanto disposto dai commi 5 e 6 dell'art. 3 del predetto decreto ministeriale 8 febbraio 2019, n. 92.
6. I corsi di cui al presente ciclo dovranno concludersi, ai sensi dell'art. 3, comma 3, del decreto ministeriale 8 febbraio 2019, n. 92, entro il **30 giugno 2025**.
7. In deroga all'art. 4, comma 4, del decreto 8 febbraio 2019, n. 92, i candidati che abbiano superato la prova preselettiva del ciclo VIII, ma che a causa di sottoposizione a misure sanitarie di prevenzione dal COVID-19 non abbiano potuto sostenere le ulteriori prove, saranno ammessi direttamente alla prova scritta.
8. Gli atenei possono attivare i corsi in parola, anche prima che sia conclusa la fase di selezione per l'ammissione al ciclo IX, esclusivamente per i candidati che ai sensi dell'art. 4, comma 4, del decreto ministeriale 8 febbraio 2019, n. 92 sono ammessi direttamente al corso di specializzazione, secondo le modalità stabilite dalle singole università, restando fermi i termini di conclusione di cui all'art. 1, comma 6, del presente decreto.

Art. 2

1. I soggetti di cui al comma 2 dell'art. 18-*bis* del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, accedono direttamente ai percorsi di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità nei limiti della riserva di posti e con le modalità stabilite con decreto del Ministero dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministero dell'istruzione.
2. I candidati di cui al comma 1 concorrono esclusivamente per la quota di riserva dell'Ateneo in cui hanno presentato istanza.
3. Le istituzioni dovranno prevedere due graduatorie distinte, una per i candidati che accedono alle prove di cui all'art. 6 comma 2, del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 30 settembre 2011, e l'altra per i soggetti che concorrono per la riserva dei posti.
4. I soggetti di cui al comma 4 dell'art. 4 del decreto ministeriale 8 febbraio 2019, n. 92, potranno essere ammessi direttamente al corso di specializzazione, esclusivamente presso le stesse sedi in cui hanno sostenuto le prove, salvo motivata deroga, che sarà gestita direttamente tra le istituzioni universitarie, mediante appositi accordi.



Il Ministro dell'Università e della Ricerca

Art. 3

1. Ai fini dell'individuazione dei titoli di ammissione per l'iscrizione alle prove di accesso e la frequenza dei relativi percorsi si rinvia all'art. 3, comma 1, e all'art. 5, comma 2, del decreto ministeriale n. 92/2019.
2. I percorsi sono svolti con modalità di erogazione convenzionale, interamente in presenza o, esclusivamente per attività diverse dalle attività di tirocinio e laboratorio, con modalità telematiche in misura comunque non superiore al 20 per cento del totale, come stabilito dall'art. 18-*bis*, comma 2, ultimo periodo, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59.
3. I candidati in possesso di titolo di studio non abilitante conseguito all'estero sono ammessi a partecipare alla selezione, previa presentazione del titolo, secondo le norme vigenti in materia di ammissione di studenti stranieri ai corsi di studio nelle università italiane ed il titolo è valutato, ai fini dell'ammissione, dalla competente commissione esaminatrice nominata dall'ateneo.
4. Per le rettifiche di errori materiali e per eventuali *errata corrige* relativi al presente decreto ed ai relativi allegati, si procede mediante apposito avviso pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dell'università e della ricerca.

Il Ministro dell'università e della ricerca

Sen. Anna Maria Bernini

Allegato A

Tabella riassuntiva offerta formativa specializzazione sul sostegno

Definita ai sensi dell'art 2, commi 2, 3 e 4 del D.M. 948/2016

Regione	Denominazione ateneo	Posti sostegno scuola dell'infanzia	Posti sostegno scuola primaria	Posti sostegno scuola secondaria di primo grado	Posti sostegno scuola secondaria di secondo grado	Totale offerta formativa
Abruzzo	Università dell'Aquila	30	110	90	70	300
	Università degli Studi "Gabriele d'Annunzio" Chieti-Pescara	60	60	70	70	260
	Università di Teramo	40	100	80	80	300
Basilicata	Università della Basilicata	75	105	75	145	400
Calabria	Università della Calabria	130	200	250	350	930
	Mediterranea di Reggio Calabria	55	114	132	602	903
	Università degli Studi "Magna Grecia" di Catanzaro	0	20	250	350	620
	Università per Stranieri "Dante Alighieri" di Reggio Calabria	0	0	300	500	800

Campania	Università Suor Orsola Benincasa	100	300	460	1410	2270
	Università di Salerno	120	210	500	1020	1850
Emilia-Romagna	Università di Bologna	30	90	90	90	300
	Università di Ferrara	5	30	70	70	175
	Università Modena-Reggio Emilia	0	45	65	80	190
	Università di Parma	0	0	90	90	180
Friuli-Venezia Giulia	Università di Udine	30	60	50	50	190
	Università degli Studi di Trieste	0	0	50	50	100
Lazio	Università di Cassino e del Lazio meridionale	150	150	400	800	1500
	Università Studi Internazionali di Roma-UNINT'	100	100	300	600	1100
	Libera Università Maria SS Assunta	0	90	105	105	300
	Università di Roma Tre	20	110	120	150	400
	Università Europea di Roma	65	95	150	350	660

	Università degli Studi di Roma “Foro Italico”	0	40	130	150	320
	Link Campus University	150	250	750	1350	2500
	Saint Camillus International University	0	0	200	1000	1200
	Università degli studi di Roma Tor Vergata	0	40	120	190	350
	Università della Tuscia	30	70	150	150	400
Liguria	Università di Genova	20	40	115	155	330
Lombardia	Università Milano Bicocca	30	90	150	150	420
	Università di Bergamo	0	0	100	100	200
	Università Cattolica Sacro Cuore	11	125	150	194	480
	Università degli Studi di Milano	0	0	60	60	120
Marche	Università di Macerata	30	100	120	200	450
	Università di Urbino “Carlo Bò”	20	30	40	70	160
Molise	Università degli Studi del Molise	20	80	120	140	360
Piemonte	Università di Torino	50	120	285	135	590
Puglia	Università di Bari	100	250	300	300	950

	Università di Foggia	100	150	400	550	1200
	Università del Salento	150	150	150	150	600
Sardegna	Università di Cagliari	40	60	100	100	300
	Università di Sassari	0	30	60	60	150
Sicilia	Università di Catania	50	100	350	500	1000
	Università Enna Kore	200	250	300	650	1400
	Università di Messina	50	150	350	450	1000
	Università di Palermo	200	400	400	400	1400
Toscana	Università di Firenze	35	80	130	195	440
	Università di Pisa	60	100	160	160	480
	Università di Siena	30	50	70	100	250
Trentino Alto-Adige	Università di Trento	0	20	40	40	100
	Libera Università di Bolzano	32	33	47	27	139
Umbria	Università di Perugia	40	100	50	60	250
Veneto	Università di Verona	0	75	150	225	450
	Università di Padova	60	180	180	180	600
Totale						32.317